

Avvocato Commercialista **Eugenio** Testoni
Avvocato **Stefano** Legnani
Dottore Commercialista **Alessandro** Bondesan
Dottore Commercialista **Giovanni** Peluso
Avvocato **Carlo** Testoni

Via Giovio 16
22100 **Como**
Tel. +39 031 262257
Fax +39 031 270274
info@studiotestoni.it
www.studiotestoni.it

14.2022

Ottobre

COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Sommario

1. PREMESSA	2
2. FIRMA DIGITALE	2
3. TITOLARE EFFETTIVO	2

1. PREMESSA

Con l'introduzione del D.Lgs. n. 231/2007 (c.d. Decreto "Antiriciclaggio") è stato previsto che tutte le imprese con personalità giuridica, le persone giuridiche private, Trust e Istituti giuridici affini al Trust, debbano **comunicare al Registro delle Imprese competente il Titolare Effettivo**.

Operativamente, per poter adempiere a tale obbligo nei termini previsti dal decreto attuativo di prossima emanazione, è necessario precisare che:

- Sarà onere dell'amministratore dell'entità giuridica identificare il titolare effettivo;
- L'istanza di deposito al Registro delle Imprese dovrà essere firmata digitalmente esclusivamente dal legale rappresentante della società oggetto della comunicazione.

Suggeriamo pertanto, a chi non avesse già provveduto, di munirsi della firma digitale e — ove necessario perché non di diretta individuazione — di identificare il titolare effettivo.

2. FIRMA DIGITALE

È possibile chiedere la firma digitale alla propria Camera di Commercio — viene rilasciata gratuitamente, ad alcune condizioni — tendenzialmente fissando un appuntamento di persona (maggiori indicazioni sono pubblicate sui siti istituzionali delle singole sedi provinciali). In alternativa sono disponibili sul mercato diversi fornitori privati di tale servizio, a mero titolo esemplificativo (senza alcun legame con il nostro Studio): Infocert.it, Aruba.it, Namiral.it

3. TITOLARE EFFETTIVO

In base alla normativa antiriciclaggio il **titolare effettivo** di una entità giuridica è la persona fisica (o le persone fisiche) che possiedono o controllano tale entità risultandone beneficiari:

Società a responsabilità limitata (Srl)
Società per azioni (SpA)
Società in accomandita per Azioni (SapA) e Cooperative

L'individuazione avviene tramite l'identificazione del/dei soggetto/i in possesso di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 25%

Possono verificarsi casi in cui non vi siano soci persone fisiche con tali partecipazioni; occorre quindi tenere conto di altri criteri:

- È titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile il controllo delle imprese dotate di personalità giuridica sulla base del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, del controllo dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria o dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante sulla società stessa;
- Ovvero, qualora dall'applicazione dei predetti criteri non risulti possibile individuare univocamente la titolarità effettiva delle

Associazioni, Fondazioni e altre Istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture e presso le Regioni e le Province autonome ai sensi del D.P.R. 361/2000

Trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali

imprese dotate di personalità giuridica, la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Nel caso di Associazioni o Fondazioni il titolare effettivo corrisponde cumulativamente ai fondatori ove in vita, ai beneficiari quando individuati o facilmente individuabili e ai titolari di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione della persona giuridica privata.

Anche per queste realtà è richiesta l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata: Associazioni e Fondazioni non ancora dotate di tale indirizzo dovranno necessariamente attivarlo.

Dovranno comunicare l'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari (Trustee) anche se tale ruolo venga svolto da Imprese con personalità giuridica o Associazioni giuridiche private che hanno per oggetto l'assistenza nell'istituzione di Trust e la gestione dei patrimoni (in questo caso il titolare effettivo corrisponde al soggetto indicato nell'art. 1, lettera t, del Decreto); l'identità del guardiano o dei guardiani; l'identità del/dei beneficiario/i o la classe di beneficiari; l'identità delle altre persone che esercitano il controllo sul Trust.

Siamo come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti.